Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 110° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1678.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Tiberio Evoli », con sede in Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1° giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Tiberio Evoli » di Melito Porto Salvo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Tiberio Evoli », con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Melito Porto Salvo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 giugno 1912, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 199.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **589.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Leonardo », con sede in Castellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 luglio 1870, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Leonardo », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Napoli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 luglio 1870, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957, registro n. 117 Interno, foglio n. 257.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Organizzazione dei controlli sulla rispondenza dei prodotti ortofrutticoli alle norme di qualità.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

I controlli necessari per verificare che sul mercato nazionale i prodotti ortofrutticoli siano conformi alle norme di qualità di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 mag-

gio 1967, n. 268, sono eseguiti, per i prodotti presentati negli imballaggi, mediante ispezione dei colli indicati dagli addetti al controllo.

La merce contenuta nei campioni sottoposti a controllo deve essere interamente tolta dall'imballaggio. Potrà tuttavia effettuarsi il controllo senza estrarre la merce, se ciò è reso possibile dal tipo di imballaggio e dal sistema di condizionamento.

Per i prodotti presentati alla rinfusa, gli addetti al controllo procedono mediante prelievo dei campioni.

In ogni caso i campioni prelevati per il controllo dovranno essere sufficientemente rappresentativi di tutta la partita.

Art. 2.

Le indicazioni previste dalle norme di qualità devono figurare in caratteri leggibili e indelebili su una testata dell'imballaggio o mediante stampigliatura diretta, o mediante un'etichetta fissata all'imballaggio stesso.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente sui mezzi di trasporto, tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Nella fase della vendita al dettaglio, quando i prodotti sono offerti in imballaggio, le indicazioni previste dalle norme di qualità devono essere esposte in modo visibile; nel caso in cui non siano presentati in imballaggio, il rivenditore al dettaglio è tenuto ad apporre sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino, in carattere chiaramente visibile, le indicazioni delle norme di qualità relative:

alla varietà;
all'origine del prodotto;
alla categoria di qualità.

Art. 3.

All'atto dei controlli effettuati sia in corso di trasporto, sia nella fase di commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio, gli addetti al controllo tengono conto del fatto che il trasporto o il deposito, in relazione alla loro durata, nonchè le varie manipolazioni cui il prodotto è stato sottoposto, possono:

a) determinare lieve diminuzione nello stato di freschezza del prodotto;

b) determinare lievi alterazioni dei prodotti dovute alla loro evoluzione biologica ed alle particolari caratteristiche di deperibilità;

c) provocare, per le uve da tavola, anche la separazione di alcuni acini dal raspo.

Le alterazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non sono ammesse per i prodotti classificati nella categoria extra.

Art. 4.

Gli operatori o loro rappresentanti, i vettori o chiunque altro detenga la merce, a qualsiasi titolo, sono tenuti — su richiesta degli addetti al controllo — ad esibire i documenti di trasporto ed a consentire gli accertamenti ritenuti necessari.

Art. 5.

In tutte le fasi della commercializzazione e in corso di trasporto, il detentore della merce è tenuto a mettere a disposizione la mano d'opera necessaria e quanto altro occorra per effettuare gli accertamenti.

Art. 6.

Qualora risulti che i prodotti non rispondano alle norme di qualità, nonchè alle prescrizioni relative alle indicazioni previste all'art. 2 del presente decreto, gli addetti al controllo diffidano il detentore della merce dal porre in vendita i prodotti stessi e procedono in conformità degli artt. 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 268.

Art. 7.

L'esonero dall'obbligo di conformità alle norme di qualità di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268, è applicabile soltanto nelle fasi intermedie di commercializzazione che precedono la classificazione ed il condizionamento del prodotto per la destinazione dello stesso al consumo allo stato fresco.

Art. 8.

Nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che hanno adottato il regolamento-tipo approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1959, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959, in applicazione della legge 25 marzo 1959, n. 125, e che sono gestiti da pubbliche amministrazioni, le funzioni di controllo di cui al presente decreto vengono esercitate in collaborazione con i direttori dei mercati.

L'attuazione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1967, n. 268, conseguenti all'accertamento della mancata rispondenza dei prodotti alle norme di qualità è demandata alle direzioni dei mercati, di cui al precedente comma.

Art. 9.

Anche al fine di uniformare e coordinare l'attuazione della disciplina qualitativa dei prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato nazionale con quella dei prodotti destinati ai mercati esteri, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, AIMA, si avvale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per lo espletamento di particolari compiti relativi all'esecuzione dei controlli di qualità contemplati dal presente decreto, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 10.

Per l'attuazione del coordinamento delle operazioni di controllo nell'ambito di ciascuna provincia e per la esecuzione dei relativi compiti non affidati a determinati organismi ai sensi degli articoli precedenti, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione in conformità delle direttive stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione possono avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Al personale addetto ai controlli qualitativi di cui al presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, AIMA, rilascia apposito documento di riconoscimento.

Roma, addì 10 giugno 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

(7998)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 131 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 142 in Gattinara-Arborio-innesto strada statale n. 230 presso il bivio per Quinto Vercellese », estesa km. 27 + 065;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: «innesto strada statale n. 142 in Gattinara-Arborio-innesto strada statale n. 230 presso il bivio per Quinto Vercellese », dell'estesa di km. 27 + 065, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 594 « Destra Sesia».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 236

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1969.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1969-70.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse con la attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con il quale è stata istituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio 1969, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» nella misura di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1968-69 — l'importo di lire 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per il primo semestre dell'esercizio 1969-70 la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1970 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammonterà a lire 20.000.000.000 (ventimiliardi) e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1969-70;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1969-70 il contributo straordinario a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione assicurativa contro la disoccupazione, al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », a norma dell'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949 n. 264 ammonterà — come per il precedente esercizio finanziario — a lire 25.000.000.000 (venticinquemiliardi);

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Comitato speciale per gli assegni familiari, circa l'assegnazione — per l'anno 1969 — di un contributo ordinario di L. 13.000.000.000 (tredicimiliardi) a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Cassa unica assegni familiari, al « Fondo per l'addestramento professionale

dei lavoratori » per essere destinato all'I.N.A.P.L.I., all'E.N.A.L.C., all'I.N.I.A.S.A. e ad altri enti che operano istituzionalmente nel settore della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e le appendici numeri 1 e 2 relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio 1969-70;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed i preventivi delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » (appendice n. 1) e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » (appendice n. 2) per l'esercizio 1969-70, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

TABELLA *A*

Stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970.

Numero (Capitolo)	Denominazione (Capitolo)	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	6.000.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000
2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	*per memoria*
3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	*per memoria*
	A riportare . .	20.000.000.000

Segue TABELLA *A*

Numero (Capitolo)	Denominazione (Capitolo)	Importo
		Lire
	Riporto . . .	20.000.000.000
4	Contributo annuo a carico della cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	13.000.000.000
5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	250.000.000
6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	850.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	34.100.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
7	Assegnazioni straordinarie dello Stato . . .	*per memoria*
8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	25.000.000.000
9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62 lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	*per memoria*
10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (art. 25, della legge 2 aprile 1968, n. 482)	*per memoria*
11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000
12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (articolo 62, lett. *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182)	1.300.000.000
13	Entrate per vendita beni prodotti da corsi o restituiti. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	40.000.000
14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	3.560.000.000
15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie . . .	32.400.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	72.500.000.000

Segue TABELLA *A*

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	4.060.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	15.000.000.000
3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di Enti od Istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a*) e *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1963, n. 424)	27.500.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione	250.000.000
5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	*per memoria*
6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	6.000.000.000
7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	*per memoria*
8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori e per disoccupati e categorie speciali	800.000.000
9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	13.000.000.000
10	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52, della legge 29 aprile 1949, n. 264	200.000.000
11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	70.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	66.880.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.590.000.000
13	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	30.000.000
14	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	*per memoria*
15	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22, del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . . .	5.620.000.000
	Totale generale delle spese . . .	72.500.000.000
16	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	72.500.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	500.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000
	A riportare . . .	6.000.000.000

Segue TABELLA *B*

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	6.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.590.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	121.000.000
4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	40.000.000
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementari per apprendisti .	1.100.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	12.851.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	13.351.000.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.800.000.000
2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	500.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000
4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.500.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli artt. 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 . . .	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	1.000.000
	Totale delle spese . . .	13.351.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	13.351.000.000

TABELLA *C*

Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970.

(Legge 6 agosto 1966, n. 625)

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	17.300.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	—
2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	7.700.000
3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	—
4	Entrate eventuali diverse	—
	Totale delle entrate . . .	7.700.000
	Totale generale delle entrate . . .	25.000.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)	—
2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	—
3	Spese per la istituzione di appositi centri di formazione professionale (art. 3)	—
4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12) . .	—
5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	—
	Totale delle spese . . .	—
7	Presunto avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio	25.000.000
	Totale a pareggio . . .	25.000.000

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8028)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Libera », con sede in Pontelagorino di Codigoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 2 e 3 giugno 1969 alla società cooperativa di produzione e lavoro « Libera », con sede in Pontelagorino di Codigoro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Libera » con sede in Pontelagorino di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito notaio Bruno Minarelli in data 27 febbraio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Amedeo Emaldi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8029)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Grignasco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 30 novembre 1964 con la quale il comune di Grignasco (Novara) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 57 del 15 settembre 1964;

Vista la delibera n. 45 del 25 giugno 1969 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Novara nella seduta del 7 luglio 1969 — con la quale il consiglio comunale di Grignasco ha deciso di rinunciare alla domanda di concessione di cui alla citata delibera n. 57 del 15 settembre 1964;

Vista la domanda in data 23 luglio 1969, con la quale il comune di Grignasco, in esecuzione alla delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Grignasco (Novara), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Grignasco (Novara).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Novara con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Novara o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8033)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Villasimius.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1964, con la quale il comune di Villasimius (Cagliari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera della giunta municipale n. 78 del 12 dicembre 1964;

Vista la delibera n. 11 del 15 luglio 1965 — resa esecutiva per decorrenza di termini — con la quale il consiglio comunale di Villasimius ha deciso di revocare la delibera della giunta municipale n. 78 del 12 dicembre 1964;

Vista la domanda in data 19 gennaio 1968, con la quale il comune di Villasimius (Cagliari), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Villasimius (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Villasimius (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma; nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8034)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1969.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(8256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto 2 giugno 1969, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI 1ª CLASSE
(Medaglia d'oro)

1. Bianchi prof. Carlo
2. D'Avack prof. Pietro Agostino
3. Lazzati prof. Giuseppe
4. Romanzi prof. Carmine
5. Spinelli prof. Lorenzo
6. Aloisi prof. Massimiliano
7. Attardi prof. Aldo
8. Ballarin prof. Silvio (a.m.)
9. Biancalana prof. Luigi
10. Carboni prof. Salvatore
11. Chiodi prof. Vittorio
12. Contini prof. Gianfranco
13. Crocioni prof. Angiolo
14. Dejana prof. Giommaria
15. Di Pieri prof. Ciro
16. Fabris prof. Antonio
17. Ferrara prof. Francesco
18. Formaggio prof. Dino
19. Furno prof. Carlo
20. Gabba prof. Emilio
21. Garin prof. Eugenio
22. Gasparini prof. Evelino
23. Ghigi prof.ssa Elisa
24. Lupi prof. Sergio
25. Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio
26. Maffei prof. Domenico
27. Manunza prof. Paolo (a.m.)
28. Maternini prof. Matteo .
29. Mazzoni prof. Giuliano
30. Meregalli prof. Franco
31. Midana prof. Alberto
32. Moruzzi prof. Giovanni
33. Moschetti prof. Guiscardo
34. Napolitano prof. Tommaso
35. Pacces prof. Federico Maria
36. Palazzolo prof. Vincenzo
37. Pesce prof. Domenico
38. Pino prof. Piero
39. Poggi prof. Lorenzo
40. Ratti prof. Arduino
41. Rezzesi prof. Francesco
42. Ricci prof. Canzio (a.m.)
43. Ricci prof. Carlo
44. Rizzi prof. Italo
45. Sacchetti prof. Mario
46. Scerni prof. Mario
47. Schreiber prof. Bruno
48. Semerano prof. Giovanni
49. Sestini prof. Aldo
50. Sestini prof. Giorgio
51. Spongano prof. Raffaele
52. Vanzetti prof. Carlo
53. Vigliani prof. Enrico
54. Zanaboni prof. Osvaldo
55. Zwirner prof. Giuseppe
56. Archi prof. Antonio
57. Baroncelli dott. Ugo
58. Marchetti prof. Leopoldo (a.m.)
59. Bascapè prof. dott. Giacomo C.
60. Bernardi dott. Marziano
61. Bigagli gr. uff. Giuseppe
62. Bonzagni Poggi prof.ssa Elsa
63. Bovini prof. dott. Giuseppe
64. Citterio dott. Giannino
65. Guerri s. e. card. Sergio Gaspare
66. Hugues avv. Guido (a.m.)
67. Lecaldano dott. Paolo
68. Luling Buschetti Volpi Marina
69. Magnani prof. dott. Luigi
70. Tambara dott. Alessandro
71. Zorzi Giustiniani avvocato Giangiorgio
72. Biscardo prof. Roberto
73. Di Stefano prof. Ferdinando
74. Franceschini prof. Aldo
75. Mauro prof. Vincenzo
76. Pedicini prof. Raffaele
77. Platone prof. Giulio
78. Spinosi dott. Paolo
79. Tentori prof. Rosario Guido
80. Sardo prof. Salvatore
81. Zettl dott. Walter
82. Argentina prof. Piero
83. Berti prof. Giuseppe
84. Bolletti Francescon prof.ssa Franca (a.m.)
85. Degli Agostini prof.ssa Argia (a.m.)
86. Distefano prof. Gaetano
87. Maione prof. Alfredo
88. Moschetti Morgera professoressa Elena (a.m.)
89. Pellegrini prof. Guido
90. Regina prof. Antonio
91. Santarelli prof. Carlo
92. Vaccaneo prof. Roberto
93. Vautero prof. Giuseppe
94. Baldi prof. Baldo
95. Canuto prof. Umberto
96. Dell'Olio prof. Giuseppe
97. Romedio-Ferretti prof. Giovanni
98. Massari Cattani prof.ssa Margherita
99. Mondaini prof. Gaetano
100. Pirelli dott. Isidoro
101. Puecher Passavalli prof. Luigi
102. Schembari prof. Giuseppe
103. Siviero dott. Ugo
104. Solcia ing. Emilio
105. Zuccante prof. Carlo (a.m.)
106. Campanella prof. Mario Arturo
107. Forti prof. Giovanni
108. Menconi prof. Luigi (a.m.)
109. Ricci prof. Venanzio
110. Rocca prof.ssa Giuseppina
111. Cedro ing. Federico
112. Cutrera ing. Ruggero
113. Maiorani ing. Francesco
114. Merlani dott. Carlo
115. Micheli ing. Francesco
116. Santonastaso ing. Giuseppe
117. Savio comm. Luciano
118. Istituto Piero Pirelli - Milano
119. Purificato prof. Domenico
120. Lucrezio prof. Ernesto
121. Piccardo prof. don Attilio
122. Pucci prof. don Ulisse
123. Istituto « De Amicis » - Cantù (Como)
124. Istituto « Gonzaga » - Palermo
125. Istituto « Maddalena di Canossa » - Gravedona (Como)
126. Istituto « Sacro Cuore » via Marsala, 42 - Roma
127. Greco dott.ssa Ofelia
128. Lippi Bona nata Viner
129. Mengoli dott. Orazio
130. Romagnoli dott.ssa Elena
131. Rossi Armando
132. Stammati prof.ssa Maria nata Fiore
133. Todisco Nicola
134. Comune di Vicenza
135. Coccia dott. Dante
136. Covarelli Armando
137. Amministrazione Provinciale di Alessandria
138. Convitto Arcivescovile « De Filippi » di Varese

DIPLOMA DI 2ª CLASSE
(Medaglia d'argento)

1. Abbadessa dott. Renato
2. Andreis prof. Mario
3. Battaglia prof. Antonio
4. Bellandi comm. Torello
5. Belli prof.ssa Ida
6. Bertoluzza Aldo
7. Bini prof. Bino
8. Bonelli prof. Ettore
9. Ceva prof.ssa Adele
10. Colucci dott. Vitantonio
11. Curiat prof.ssa Andreina
12. Daniele mons. prof. Iris
13. Del Bianco arch. Cesare
14. Ebner dott. Piero
15. D'Elia m° Antonio (a.m.)
16. Emo Capodilista Andrea e Giuseppina
17. Fantini m° Domenico
18. Fioravanti ing. Alessandro
19. Germano prof.ssa Filomena
20. Giulio prof. Alberto
21. Grillo prof. Ernesto
22. Guarnieri prof. Luigi
23. Imbriani dott. Antonio
24. La Capra Aldo
25. Laviola dott. Vincenzo
26. Lemmermann Basilio
27. Liguori Pecorini prof.ssa Bruna
28. Loreto prof. Mario
29. Ludovisi avv. Vincenzo
30. Maccone prof. Adriano
31. Marelli prof. Eugenio
32. Mari col. Giuseppe
33. Mariotti ing. Carlo
34. Marzi prof. Orazio
35. Mascioli Egidio
36. Matarazzo dott. Giuseppe
37. Michelangeli dott. Mario
38. Minuto Maria Luisa vedova Ighina
39. Morani prof.ssa Angela
40. Naldoni prof.ssa Brunetta
41. Nusdeo prof. Vincenzo
42. Petruzzi dott. Leonardo
43. Pinna prof. Agostino
44. Pinna Massignan prof.ssa Ada
45. Pogliano Giannantonio
46. Radice dott. Raul
47. Ricci prof.ssa suor Lorenza
48. Romandini Mario
49. Santanché gen.le Emidio
50. Scarfagna Domenico
51. Setti Albino
52. Soldà prof. don Luigi
53. Tassetti prof.ssa Adriana
54. Tomba prof. Cleto
55. Tripodi prof. Carmine
56. Tronconi prof. Luigi
57. Vacca prof. Carmine
58. Vicariotto prof. Luigi
59. Zuccari dott. Lorenzo
60. Istituto « Sacro Cuore » - Casale Monferrato (Alessandria)
61. Istituto « Sacro Cuore » - Sale (Alessandria)
62. Istituto « Madre Francesca Cabrini » - Milano
63. Istituto « Maria Ausiliatrice » - Soverato (Cattnzaro)
64. Istituto « Preziosissimo Sangue » - Monza (Milano)

DIPLOMA DI 3ª CLASSE
(Medaglia di bronzo)

1. Benedetti prof. Fedele
2. Binotti prof. Attilio
3. Bonelli prof.ssa Maria
4. Carpineti prof. Matteo
5. Dazzi prof. Carlo
6. Del Re Iolanda ved. Lamotte
7. Fenizia prof.ssa Maria nata Casaburi
8. Gnan Antonio
9. Isoardo Ester nata Garzoglio
10. Meoni Ovidio
11. Muscetti prof.ssa Maria
12. Ottria prof. Savino

Roma, addì 2 giugno 1969

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(8017)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.891.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8122)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.134.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8123)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.431.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n 51.

(8124)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.238.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8125)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.252.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8126)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.456 290 ,per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8127)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.956.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8128)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.342.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8129)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.321.758, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8131)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.372.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8130)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.203.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8132)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.387.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8133)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.915.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8134)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.806.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8135)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.623.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8136)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.290.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8137)

Autorizzazione al comune di Incudine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Incudine (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.278.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8138)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.762.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8139)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.356.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8140)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.014.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8141)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.640.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8142)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.597.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8143)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8144)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.561.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8145)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.927.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8146)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.356.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8147)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.646.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8148)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.789.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8149)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.792.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8215)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.186.210; per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8216)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.439.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8217)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.415.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8218)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.996.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8220)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.946.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8219)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2169/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	6,911
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,351
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,351
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	6,694
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	4,215
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,215
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all' 1 % in peso	6,619

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 E I (segue)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,168
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,168
11.01 H	Farina di miglio	4,569
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,907
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,901
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,901
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,679
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,351
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,351
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri, è inferiore allo 0,1 %	7,438
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,950
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	4,215
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,215
ex 11.02 A V a 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,619
ex 11.02 A V a 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,168
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,168
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,569
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	3,907
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	5,399
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,901
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	5,546
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,215
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	6,611
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	5,372
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	4,215
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	4,215
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,168
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	4,569
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	3,907

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	5,399
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,901
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	9,385
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	6,826
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	4,215
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,168
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	4,569
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	3,907
ex 11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,399
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,901
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,351
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,215
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,168
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,569
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,907
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,399
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	5,399
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,901
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,901
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,679
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,546
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,351
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,351
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	8,264
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	6,611
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	4,215
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,215
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,168
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,168
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,569
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,569
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,907

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conso (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX (segue)	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,907
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,323
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,022
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	9,422
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,040
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,593
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,674
11.07 B	Malto torrefatto	6,612
11.08 A I	Amido di granturco	2,120
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,596
11.08 A IV	Fecola di patate	2,120
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,120
ex 11.09 A	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,720
	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	2,634
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,766
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,120
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,766
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,120
23.02 A I a	Crusche, stacciature e daltri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,091
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,091
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,091
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,091
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,091

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi di tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1333/68, ai prodotti di cui all'art. 1 lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 3 giugno 1969, alla pagina 3284, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

« (1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68 ».

(3002)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna nei comuni di Lecco, Ballabio, Abbadia Lariana

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona dei Piani Resinelli sita in territorio dei comuni di Lecco, Ballabio, Abbadia Lariana (Como), della estensione di ha. 865 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: nord: zona residenziale dei Piani Resinelli; sud-est: strada statale lago di Como e dello Spluga sino a valle Fontanone, con esclusione del circondario della città di Lecco.

(8108)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Albidona

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in comune di Albidona (Cosenza), della estensione di ha. 2000 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a nord con la serra Manganile; a sud con il centro abitato di Albidona; ad est con il Timpone Turrisi e masseria Scillone; ad ovest con il Timpone Tolla.

(8111)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Rende

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in comune di Rende (Cosenza), della estensione di ha. 1000 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a nord con la strada comunale Rende-Montalto Uffugo e la strada statale n. 107 Silana-Crotonese; a sud con la strada comunale Serra di Volpe; a est con la strada vicinale S. Biase e parte della strada comunale Rende-Montalto; ad ovest con la strada provinciale Arcavacata.

(8114)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio nei comuni di Mendicino, Lago, Longobardi e Fiumefreddo

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in comune di Mendicino, Lago, Longobardi e Fiumefreddo (Cosenza), della estensione di ha. 2224 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: strada statale n. 113 dal km. 20,400 (bivio per monte Cocuzzo) segue la rotabile per Potame, valle Ombrotica, cozzo Criti, passo Ceraso, fino al vallone di acquafietida; da qui prosegue lungo il corso di detto vallone fino alla località Monache di Cupelli in agro del comune di Lago; prosegue quindi toccando le località della calcara di Cocuzzo, Torchia Larda, Serra di vento, Serra lunga fino al vallone per risalire alla strada statale n. 113 in località cozzo Timone e ricongiungersi, seguendo la statale anzidetta al punto di partenza.

(8110)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 agosto 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in amministrazione straordinaria, il prof. dott. Adriano Diana è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8011)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 agosto 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giovanni Peluso è nominato commissario liquidatore ed i signori Giuseppe Fidale, dott. Roberto Sanseverino e dott. Antonio Fiorillo sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1969

Il Governatore: CARLI

(8257)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a cinque posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del presente bando, anche i posti che si faranno vacanti nel semestre successivo alla data della pubblicazione in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio di funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della direzione generale predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.
Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del diploma di laurea sopraindicato, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti;

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatt di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli altoatesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) a 10) della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10), e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

o) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ((regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, quarto comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi dell'art. 3);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma, posta in calce alla domanda, dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consteranno per tutti i candidati di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

Le tre prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione aggiungerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con il punteggio relativo alle prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dall'interessato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè siano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza della nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e de' candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando in originale od in copia autenticata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

3) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, o di carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonché i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

f) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certifi-

cato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonché le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1 secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare.

Art. 12.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione di esame.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte obbligatorie:

I) istituzioni di diritto privato;
II) economia politica e scienze delle finanze;
III) ragioneria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
4) statistica;
5) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
6) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
7) regolamento per la navigazione interna;
8) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 120 Trasporti, foglio n. 306

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi in carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . (provincia di . . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in .. . in data . . presso l'università di . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . e di essere in possesso del diploma di . . conseguito presso . in data .) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . ., di non aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . dal . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto di impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7817)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purché complessivamente non superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonché gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le due lingue straniere nelle quali intendono sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema di cultura generale con particolare riguardo alle maggiori figure italiane della storia delle scienze;

2) Traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario);

3) Traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una seconda lingua straniera a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario).

B) *Prova pratica*:

Compilazione in una delle lingue straniere scelte dal candidato e copia a macchina di una breve lettera; ricerche di dati biografici e bibliografici, di indirizzi e di dati vari in enciclopedie, guide, annuari, repertori biografici, ecc. messi a disposizione del candidato; ordinamento alfabetico di un gruppo di schede messe a disposizione del candidato; compilazione di prospetti in base a dati statistici.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte. Il candidato dovrà sostenere anche una breve e semplice conversazione nelle lingue straniere prescelte;

Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Son ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale *non si intende superata se il candidato non* ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione pro-

vinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 214

(7749)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie di merito del concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 160, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del magg. S.Te.Ch.Fis. De Stefano Gennaro, membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, con il ten. col. S.Te.Ch.Fis. Semeraro Giovanni;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

a) *per i cinque posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Bertonati Bruno . . punti 26,662
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Conio Giuseppe . . » 26,566
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cultrera Salvatore . » 24,886
4. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Da Rold Marzio . . » 24,840
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cafini Orlando . . » 23,916
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) D'Amore Mario . . » 23,904

b) *per i dieci posti riservati ai giovani laureati*:

1. Maccari dott. Corrado . . . . . punti 44,541
2. Pedone dott. Gaetano . . . . . . » 42,454

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) *per i posti di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Bertonati Bruno . . punti 26,662
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Conio Giuseppe . . » 26,566
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cultrera Salvatore . » 24,886
4. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Da Rold Marzio . . » 24,840
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cafini Orlando . . » 23,916
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) D'Amore Mario . . » 23,904

2) *per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo* sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione al concorso:

1. Maccari dott. Corrado . . . . . punti 44,541
2. Pedone dott. Gaetano . . . . . . » 42,454

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 121

(8258)

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1969, registro n. 8 Difesa, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Considerato che le prove di esame del concorso suddetto non sono state ancora fissate;

Tenuto conto del fatto che una sola domanda di ammissione al concorso stesso è pervenuta entro i termini prescritti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'amministrazione per consentire una maggiore affluenza di candidati ai fini di una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 15 aprile 1969 è riaperto fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 9

(8259)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 11 Difesa, foglio n. 400, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari - indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. S.ten. comm. cpl. Ricci Michele, nato l'8 giugno 1941 . punti 36,615
2. S.ten. amm/ne cpl. De Angelis Francesco, nato il 24 aprile 1942 » 35,985
3. Dott. Costagliola di Fiore Antonello, nato il 21 marzo 1943 » 31,800
4. S.ten. a. s.p.e. (RSU) Luciani Enrico, nato il 26 giugno 1937 » 31,650
5. Dott. Maniscalco Antonio, nato il 28 aprile 1943 . » 31,400
6. S.ten. f. cpl. Turris Ivo, nato il 9 ottobre 1940 » 30,685
7. S.ten. comm. cpl. Pisicchio Giuseppe, nato il 31 maggio 1943 . » 30,525
8. S.ten. comm cpl. De Carli Carlo, nato il 4 gennaio 1943 » 30,500
9. S.ten. S.A. cpl. Paolucci Celso, nato il 28 luglio 1943 . » 30,475
10. S.ten. f. cpl. Bursi Pasquale, nato il 18 agosto 1937 . » 29,335
11. Dott. Cosentini Francesco, nato il 4 marzo 1944 . » 27,375
12. S.ten. amm/ne cpl. Mucci Alfonso, nato il 22 dicembre 1940 . . . . . » 25,985

Art. 2.

Nell'ordine sopra indicato, tutti i candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1969
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 136

(8212)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1969, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1967, approvata con decreto ministeriale 26 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo.

(8280)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 8 del 27 agosto 1969, del Ministero del tesoro, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1968.

(8211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 238 dell'11 gennaio 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei due posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1966 nei comuni di Putignano e Minervino Murge;

Letti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 13913 del 13 dicembre 1968, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la dichiarazione finale di idoneità e la classifica di merito;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione finale di merito relativa all'unico candidato risultato idoneo nel concorso indicato in narrativa, così come espressa dalla commissione giudicatrice:

Modesti dott. Giovanni . . . . punti 168,820 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello di ciascuno dei due comuni di Putignano e Minervino.

Bari, addì 12 giugno 1969

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8200 del 12 giugno 1969, con il quale è stata approvata la classifica finale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario nei comuni di Putignano e Minervino, bandito con decreto n. 238 dell'11 gennaio 1968;

Visti gli articoli 34, 35, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli della sezione 4ª capo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Modesti Giovanni, nato a Corato il 25 novembre 1926, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Putignano.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello di ciascuno dei due comuni di Putignano e Minervino.

Bari, addì 12 giugno 1969

(8024) *Il medico provinciale*: BARNABA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto del medico provinciale di Bologna 12 giugno 1969 concernente: « Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1969, in corrispondenza della candidata Bul[illegible] Candida, dove è scritto: « . . . Bologna 7ª condotta; » leggasi: « . . . Bologna 8ª condotta; ».

(8261)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 901 del 31 marzo 1969, integrato con successivo decreto n. 1580 del 18 luglio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Agrigento;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Agrigento;

Visto il decreto n. 7700 in data 28 agosto 1969, con il quale il medico provinciale di Agrigento ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Agrigento, è così composta:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Castelli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore ff., in servizio presso la prefettura di Agrigento;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore;

Romagnoli prof. dott. Aldo, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Catellani prof. dott. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale;

Di Mino dott. Giuseppe, direttore del pubblico macello di Palermo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Raffaele Colavolpe consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Agrigento.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 29 agosto 1969

Il veterinario provinciale: CARFORA

(8197)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 giugno 1969, n. 3.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 17 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1967 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — *Conto del tesoriere*

Somme riscosse:		
in c/ degli esercizi precedenti		L. 5.004.177.362
in c/ dell'esercizio 1967		» 7.118.880.937
fondo di cassa all'inizio dell'anno		» 1.980.738.034
Totale attivo . . .		L. 14.103.796.333
Somme pagate:		
in c/ degli esercizi precedenti .	L. 4.125.807.982	
in c/ dell'esercizio 1967 . .	» 7.254.245.615	
		L. 11.380.053.597
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967 . . .		L. 2.723.742.736

II. — *Conto dell'amministrazione*

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
in c/ degli esercizi precedenti .	L. 1.793.766.165	
in c/ dell'esercizio 1967 . .	» 8.746.677.088	
Totale residui attivi . . .		L. 10.540.443.253
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
in c/ esercizi precedenti . .	L. 3.527.172.034	
in c/ dell'esercizio 1967 . .	» 9.074.456.233	
		L. 12.601.628.267
Differenza passiva		L. 2.061.185.014
Riporto fondo cassa al 31 dicembre 1967 . .		» 2.723.742.736
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967		L. 662.557.722

III. — *Conto del patrimonio*

Totale delle attività	L. 22.268.739.327
Totale delle passività	» 18.385.684.466
	L. 3.883.054.861

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1967 da riportare nella gestione finanziaria 1968 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1967 . .	L. 2.723.742.736
Residui attivi dalla gestione esercizi preced.	» 1.793.766.165
Residui attivi dalla gestione esercizio 1967 .	» 8.746.677.088
	L. 13.264.185.989

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi preced. .	L. 3.527.172.034
Residui passivi dalla gestione esercizio 1967 .	» 9.074.456.233
	L. 12.601.628.267

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 giugno 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7804)

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1969, n. 4.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Appiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Appiano nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000
2. Piano di zonizzazione in scala 1: 5.000
3. Piano della viabilità in scala 1:10.000
4. Piano dell'approvvigionamento idrico in scala 1:10.000
5. Relazione illustrativa
6. Norme di attuazione
7. Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

Art. 2.

Per la parte del bosco di Monticolo dell'estensione di complessivi 100 ettari, delimitata dal piano regolatore generale — piano di zonizzazione in scala 1:10.000 — con linea tratteggiata in colore rosso, la Giunta provinciale può, previa autorizzazione alla trasformazione ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da parte dell'autorità competente e previa approvazione definitiva del relativo piano di riordinamento dal quale risulti che nell'assegnazione da parte del comune sia stata rispettata la minima unità colturale, consentire alla destinazione a verde rurale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 giugno 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7805)

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1969, n. 3.
Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 12 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 147. — Quota regionale per provvidenze relative alla costruzione, ammodernamento e trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico
(leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 7; 16 gennaio 1967, n. 1, e 30 giugno 1969, n. 2)
(vedi Uscite cap. 623)
(da L. 58.000.000 a L. 108.000.000) . . . . L. 50.000.000

Cap. 152. — Quota regionale per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole
(art. 7 legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, e legge regionale in corso di approvazione)
(vedi Uscite cap. 612)
(da L. 165.000.000 a L. 190.000.000) . . . L. 25.000.000

Cap. 156. — Quota regionale per l'esercizio di funzioni delegate in materia di esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche
(leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40, e 30 giugno 1969, n. 1)
(vedi Uscite cap. 626)
(da L. 117.000.000 a L. 167.000.000) . . . . L. 50.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 125.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 612. — Cat. XIV. - Spesa per l'attuazione delle provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole
(legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, art. 7, e legge regionale in corso di approvazione)
(vedi Entrate cap. 152)
(da L. 165.000.000 a L. 190.000.000) . . . . L. 25.000.000

Cap. 623. — Cat. XIV - Fondo a disposizione per provvidenze relative alla costruzione, ammodernamento a trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico
(leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 7, art. 12; 16 gennaio 1967, n. 1, e 30 giugno 1969, n. 2)
(vedi Entrate cap 147)
(da L. 58.000.000 a L. 108.000.000) . . . . L. 50.000.000

Cap. 626. — Cat. XIV - Spesa per la concessione di contributi costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, ECA, fondazioni ed istituzioni amministrate dagli ECA, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità
(leggi regionali 5 novembre 1968; n. 40, e 30 giugno 1969, n. 1)
(vedi Entrate cap 156)
(da L. 117.000.000 a L. 167.000.000) . . . . . L. 50.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 125.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 11 agosto 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7806)

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1969, n. **4**.

Attribuzione al personale provinciale di un assegno mensile temporaneo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 12 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della revisione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale provinciale in attività di servizio è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1969, un assegno mensile temporaneo, non pensionabile, nella misura lorda fissa di L. 10.000.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di L. 143.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 380 dello Stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 380. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio
(da L. 400.000.000 a L. 257.000.000) . . . . L. 143.000.000

In aumento:

Cap. 10. — Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico
(da L. 1.360.664.000 a L. 1.406.744.000) . . . . L. 46.080.000

Cap. 11. — Spesa per il personale cantoniere
(da L. 491.818.000 a L. 515.618.000) . . . » 23.800.000

Cap. 201 — Spesa per il Laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 920.000
(R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 - art. 62)
(da L. 141.021.000 a L. 144.761.000) . . . . » 3.740.000

Cap. 220. — Spesa per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000
(da L. 1.933.727.000 a L. 1.997.377.000) . . . . » 63.650.000

Cap. 230. — Spesa per il funzionamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia ed annessa scuola di puericoltura, compreso il fitto figurativo calcolato in L 500.000
(da L. 145.000.000 a L. 149.360.000) . . . . . » 4.360.000

Cap. 231. — Spesa per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 840.000
(da L. 67.500.000 a L. 68.870.000) . . . . . . » 1.370.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 143.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 11 agosto 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7807)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.